




Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato RORATO RENZO (id FSI 102358)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 1 novembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del “22° Autunno Scacchistico Veneziano 2015” MARCO BIAGIOLI (F:A.) che il giocatore RORATO RENZO è risultato assente ingiustificato all'ultimo turno. Veniva inoltre segnalata una presunta recidiva plurima e veniva evidenziato il serio detrimento che ne avrebbe avuto il torneo, considerato che il tesserato avrebbe dovuto giocare in seconda scacchiera.

Non perveniva alcuna nota difensiva da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi”*, precisando poi che *“il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale..., deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”*.

La norma che dispone l'obbligo di tempestiva comunicazione alla direzione di gara dell'intenzione di assentarsi è volta alla tutela del corretto svolgimento della manifestazione.

L'assenza ingiustificata, infatti, produce sempre e comunque un danno.

All'avversario del turno, che pur vedendosi attribuito un punto a forfait viene privato della possibilità di disputare un incontro valido per la variazione del rating, in taluni casi con riflessi sulla possibilità del conseguimento di norme e titoli.

Agli avversari dei turni precedenti, potenzialmente danneggiati dalla sconfitta a forfait del giocatore nel calcolo degli spareggi tecnici.

A tutti i partecipanti, stante l'inevitabile alterazione della classifica finale, ancor più significativa nel caso di specie stante la posizione di vertice occupata dal giocatore assente ingiustificato e quindi comunque appaiato per il turno di gioco.

Motivi per i quali la mancata comunicazione va sempre stigmatizzata.

Per quanto riguarda la segnalazione della recidiva, non risultando alla giustizia sportiva, non è possibile applicare l'eventuale maggiorazione della sanzione.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato RORATO RENZO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 13/11/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano

20129 – Milano – Viale Regina Giovanna, 12 – tel. 02.86464369 – fax 02.864165

c.c.c. 31908205 – C.F. 80105170155 – P.IVA 10013490155 – E-mail: fsi@federescacchi.it – <http://www.federescacchi.it>